

AGEVOLAZIONI

Termine di consegna “lungo” per investimenti 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022

di Sandro Cerato



Ci sarà tempo almeno fino al **30 settembre 2023** per la consegna dei beni materiali 4.0 “prenotati” entro il prossimo **31 dicembre 2022** e fruire del credito d'imposta del 40%.

Al contrario, **nessun allungamento dei termini è previsto per la consegna dei beni ordinari** e dei **beni immateriali 4.0 “prenotati”** entro la predetta data del 31 dicembre, che rimane fermo al 30 giugno 2023.

È questo il quadro che emerge dopo le modifiche introdotte da un emendamento alla Legge di bilancio 2023 che **allunga di tre mesi** (o forse sei grazie ad un'ulteriore modifica inserita dal Decreto Milleproroghe) il **termine di consegna dei beni materiali 4.0 con credito d'imposta del 40%** (fino all'importo di euro 2,5 milioni) per i quali alla data del prossimo 31 dicembre 2022 sussistono le seguenti **condizioni**: pagamento di un **acconto almeno pari al 20% del prezzo pattuito** e **conferma dell'ordine da parte del fornitore**.

In presenza di **consegna successiva al 30 settembre 2023** (o 31 dicembre 2023 se tale data sarà confermata dal Decreto “Milleproroghe”) la misura del credito d'imposta scende al 20% (come già stabilito dalla L. 178/2020).

Alla luce del **quadro normativo esposto**, le imprese che si affretteranno a “prenotare” gli investimenti **entro sabato 31 dicembre 2022 avranno molte più chances per evitare il dimezzamento del credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0** (di cui all'[allegato A](#) della L. 232/2016).

Purtroppo nessuna novità è stata prevista per gli altri investimenti (in beni ordinari o in beni immateriali Industria 4.0) “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, per i quali il termine di consegna rimane il **30 giugno 2023** per poter fruire rispettivamente del credito d'imposta del

6% e del 50%.

Le **regole previste per i beni “prenotati”** costituiscono un’eccezione alla regola generale stabilita per l’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento.

È a tale momento che si deve aver riguardo **per attribuire il *quantum* del credito d’imposta spettante**, la cui disciplina tiene conto delle regole di cui all’[articolo 109 Tuir](#) sulla competenza.

In particolare:

- per i **beni acquisiti in proprietà** rileva il momento in cui avviene la **consegna o la spedizione** dei beni;
- per i **beni acquisiti con contratto di locazione finanziaria**, si deve aver riguardo al verbale di consegna del bene sottoscritto tra le parti (concedente e utilizzatore);
- per i **beni acquisiti tramite contratto d’appalto**, assume rilievo l’ultimazione della prestazione ovvero, in presenza di stati di avanzamento lavori, l’importo dei SAL liquidati alla data di chiusura dell’esercizio.

Nessuna modifica è stata apportata alle altre regole da rispettare per la fruizione del credito d’imposta, ed in particolare: per i **beni “ordinari”** (diversi da quelli Industria 4.0) è sufficiente l’entrata in funzione del bene per poter iniziare l’utilizzo del credito d’imposta, mentre per quelli **Industria 4.0 è necessario, oltre all’entrata in funzione, anche l’interconnessione**.

Altro aspetto da ricordare riguarda la **decadenza dal credito d’imposta** qualora il bene oggetto di investimento sia alienato o collocato al di fuori del territorio nazionale entro la fine del secondo periodo d’imposta successivo alla sua entrata in funzione o interconnessione (a seconda che si tratti di un bene ordinario o Industria 4.0).

Per i beni Industria 4.0 è previsto un **meccanismo di “salvataggio” qualora entro la fine del periodo d’imposta in cui avviene l’alienazione si proceda all’acquisto di altro bene** avente le stesse caratteristiche Industria 4.0, nel qual caso è possibile continuare a fruire del credito d’imposta in relazione all’investimento originario.